



## Le notizie sotto il riflettore... in breve

### **Concorso a 1148 allievi agenti della Polizia di Stato ricorso gratuito al Capo dello Stato per i congiunti degli iscritti**

Come è noto, in relazione allo scorrimento della graduatoria del concorso a 1148 posti per Allievo Agente della Polizia di Stato, il TAR del Lazio - Roma - ha accolto i ricorsi presentati dallo studio legale Barbaro - Rua avverso l'emendamento che esclude gli idonei, civili, con più di 26 anni e/o sprovvisti del titolo di studio del diploma di scuola superiore, dallo scorrimento della graduatoria.

A seguito della pronuncia del Giudice Amministrativo i ricorrenti sono stati ammessi, con riserva, alla selezione per gli accertamenti dell'efficienza fisica, medica, psicologica ed attitudinale.

Essendo spirato il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale avanti al TAR, allo stato, per coloro i quali intendano ricorrere avverso l'esclusione, residua un solo mezzo e cioè il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Al fine di venire incontro alle numerosissime richieste dei ns. iscritti che ci chiedono di patrocinare il ricorso al Capo dello Stato per i propri congiunti, abbiamo deciso di dare mandato ai ns. legali al fine di predisporre un ricorso collettivo.

Il ricorso, completamente gratuito, è riservato esclusivamente ai familiari degli iscritti senza eccezione alcuna.

Gli interessati all'iniziativa possono recarsi presso le nostre strutture provinciali per ritirare la modulistica e dar corso alle pratiche necessarie per aderire al ricorso.

---

### **Non può essere considerato vittima del dovere chi sia deceduto a causa di omicidio perpetrato dal collega in ufficio**

Il principio è affermato dal Consiglio di Stato (Sez. IV) con la Sentenza 00303/2018 pronunciata nell'udienza pubblica del 5 dicembre 2017.

Il caso di specie ha riguardato un'istanza prodotta dai superstiti di un Ispettore della Polizia penitenziaria, vittima di omicidio perpetrato da un collega a seguito di tensioni nell'ambiente di lavoro. Detta istanza era rigettata dall'Amministrazione competente poiché, ad avviso della stessa, il rischio affrontato dal defunto non oltrepassava quello normalmente connesso all'attività di istituto, né il servizio svolto era caratterizzato da specifici elementi di pericolosità eccedenti quelli ordinari o, comunque, superiori a quelli già di per sé insiti nella prevista attività del reparto di appartenenza.

Il provvedimento di rigetto veniva impugnato innanzi al T.a.r. Piemonte, che accoglieva il ricorso, ritenendo che "il dipendente defunto fosse, ai sensi degli artt. 1 e 3 L. 629/1973, vittima del dovere, perché il decesso, per lesioni riportate in conseguenza di una azione criminosa, non è imputabile alla ordinaria potenzialità di pericolo del servizio di istituto, bensì all'eccezionalità espressa dalle specifiche circostanze in cui l'agente operava all'interno del carcere". Ad avviso dei Giudici di prime cure, in particolare, "le modalità del decesso e le circostanze in cui lo stesso si è verificato dimostrano l'eccezionalità dell'episodio, causato dall'aver ricoperto un ruolo particolare, non comune ad un agente di polizia penitenziaria, in situazioni ambientali e lavorative che eccedono le ordinarie condizioni di lavoro".

Contro la decisione veniva interposto appello e la questione perveniva alla cognizione della IV Sezione del Consiglio di Stato che, con la Sentenza 00303/2018, pronunciata nell'udienza pubblica del 5 dicembre 2017, accoglieva l'appello e, in riforma della decisione del primo grado, denegava il riconoscimento richiesto.

In premessa, i Giudici di Palazzo Spada, ricostruiscono l'istituto attraverso un inquadramento sistematico delle norme rilevanti nella materia. In particolare:

L'art. 1 della l. 27 ottobre 1973, n. 629 dispone che "La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonché dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività, composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati".

La successiva l. n. 466 del 1980 ha poi introdotto, nel corpo dell'art. 3 della l. n. 629, il comma secondo, a tenore del quale "Per vittime del dovere ... s'intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso".

La l. n. 629 limita, dunque, la platea dei destinatari del beneficio a specifiche categorie soggettive e, sul crinale oggettivo, delinea una prima ipotesi specifica all'art. 1 ("decesso in attività di servizio in conseguenza di azioni terroristiche, criminose o in servizio di ordine pubblico") ed una più ampia all'art. 3 ("decesso in attività di servizio in conseguenza di eventi" evidentemente di qualunque natura, anche non criminosi, purché "connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti ad operazioni di polizia o di soccorso").

E', quindi, intervenuta la l. n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) che, ai commi 563 e 564 dell'unico articolo di cui si compone, ha previsto quanto segue:

"563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 [magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso] e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".

La l. n. 266, dunque, ha significativamente ampliato la definizione di "vittima del dovere" sia in senso soggettivo, in quanto include tutti i dipendenti pubblici, sia in senso oggettivo, giacché estende il beneficio alle svariate e differenziate ipotesi delineate ai commi 563 e 564.

Sulla base degli enunciati presupposti legislativi, i Giudici del Consiglio di Stato giungono a ritenere che il tragico decesso oggetto della causa non è sussumibile in alcuna di queste tre diverse fattispecie.

In primo luogo, invero, l'art. 1 della l. n. 629 richiede che il decesso sia avvenuto "in attività di servizio". Non è, pertanto, sufficiente un mero nesso funzionale tra il servizio e la morte (come sarebbe stato se la legge avesse usato l'espressione "a causa di servizio"), ma, di contro, è necessario un elemento di contestualità temporale fra il servizio e la morte: la legge, in altre parole, richiede che l'agente sia deceduto nel corso dell'espletamento di "attività di servizio".

Tale dizione, evidentemente, si riferisce allo svolgimento attuale di mansioni inerenti al servizio e non può essere estesa sino a ricomprendere anche il decesso avvenuto, come nella specie, sì nel corso dell'orario di lavoro e nel luogo ad esso preposto, ma durante una pausa o, comunque, allorché la vittima non era in alcun modo impegnata "in attività di servizio".

In secondo luogo, la fattispecie non rientra neppure nel più ampio disposto del successivo art. 3 della l. n. 629. La dizione contenuta nell'articolo ("deceduti per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso") presenta, invero, due profili di problematica adattabilità alla vicenda. Al riguardo, restano oscuri i motivi alla base del tragico gesto omicida e, conseguentemente, non può affermarsi con sicurezza che lo stesso sia effettivamente collegato "all'espletamento di funzioni d'istituto" da parte del deceduto. Inoltre, deve essere appurato se il rischio di essere oggetto di colpi di arma da fuoco esplosi da un collega sia, agli effetti della legge, qualificabile quale "rischio specificamente attinente a operazioni di polizia preventiva o repressiva".

L'alto collegio afferma di aver più volte precisato, in termini generali, che il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve, quindi, essere tenuto distinto dal decesso in o per causa di servizio; quanto alla specifica latitudine dell'art. 3 della l. n. 629, si è altresì puntualizzato che "l'art. 3, comma 2, della l. 629/1973 prevede, per il riconoscimento della speciale elargizione in favore dei familiari delle vittime del dovere, che l'evento lesivo sia specificamente attinente a tali operazioni (o all'espletamento dell'attività di soccorso) e, cioè, che vi sia una connessione causale strettissima e inscindibile tra il rischio specifico – si pensi, ad esempio, ad una vasta operazione antimafia o all'intervento di soccorso in occasione di una straordinaria calamità naturale – e l'evento traumatico" (Cons. Stato, Sez. III, 13 aprile 2015, n. 1855).

L'evento traumatico, pertanto, non deve essere semplicemente "connesso all'espletamento di funzioni d'istituto", ma deve conseguire alla verifica del rischio specifico di quelle "operazioni di polizia preventiva o repressiva" in cui era impegnato l'agente, ossia del rischio che rappresenta il tratto caratterizzante e qualificante di quelle operazioni e di cui costituisce il risvolto pericoloso per così dire "ordinario", prevedibile, preventivabile.

Il rischio di essere ucciso da un collega di prima mattina nei pressi del bar del luogo di lavoro, invece, non costituisce – in disparte la tragicità dell'evento – un rischio specifico proprio delle attività di polizia giudiziaria ovvero dello svolgimento degli "accertamenti di natura disciplinare sul personale", ma è un rischio eccezionale, imprevedibile, imponderabile, in relazione al quale, in definitiva, le attività svolte dalla vittima costituiscono mera occasio, non causa.

Non vale neppure fare riferimento al disposto della l. n. 266.

Il comma 563, come visto, enuclea varie fattispecie, nessuna delle quali, tuttavia, si attaglia alla vicenda per cui è causa.

Infatti non erano in corso "servizi di ordine pubblico", né attività di "vigilanza ad infrastrutture civili e militari", né "operazioni di soccorso" ovvero "di tutela della pubblica incolumità", né, tanto meno, si verteva in "contesti di impiego internazionale".

Quanto al "contrasto ad attività criminali", la locuzione deve essere oggetto di interpretazione stricti juris e riferita ad attività di diretta, personale e fisica contrapposizione dell'agente a condotte illecite, mentre lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria delegata dal p.m. ha solo un indiretto legame con le "attività criminali".

Del resto, come rilevato in pregresse pronunce, "per costante orientamento di questo Consiglio, lo specifico elemento di rischio, esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, è l'elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della "vittima del dovere", anche con riferimento alla l. 266/2005 e a tutte le ipotesi previste dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 243/2006, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia è quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenti l'eroicità, al fine di evitare un male ormai imminente, siano deceduti o abbiano riportato invalidità di carattere permanente (Cons. St., sez. I, 31.1.2013, parere n. 7595)" (Cons. Stato, Sez. III, 11 agosto 2015, n. 3915).

Né lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria può configurare, ai sensi del comma 564, una "missione", posto che, al contrario, siffatte mansioni rientrano negli ordinari compiti degli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria, che, come noto, sono ex lege agenti (o ufficiali, a seconda del grado) di polizia giudiziaria (art. 57 c.p.p.) e, addirittura, possono "essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica" (art. 16 della l. n. 121 del 1981), ossia a svolgere compiti di polizia di sicurezza: dunque, lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria non è affatto eccezionale e non può essere pertanto qualificato, ai sensi e per gli effetti della l. n. 266, come "missione".

---

### **Spese mediche detraibili nel 730 - Le novità 2019**

A beneficio di tutti i colleghi che si apprestano ad approntare la dichiarazione dei redditi facciamo presente che l'Agenzia delle Entrate ha stilato una guida completa e dettagliata sulle spese sanitarie che si possono portare in detrazione.

La guida dell'Agenzia delle entrate chiarisce che bisogna indicare le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente

La documentazione inerente le spese deve essere conservata per tutto il tempo in cui l'Agenzia delle Entrate può effettuare un accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

Inoltre, è possibile fruire della detrazione delle spese, solo se restano effettivamente a carico di chi le ha sostenute e nel limite dell'imposta lorda annua. L'eccedenza non può essere chiesta a rimborso e né utilizzata nel periodo d'imposta successivo.

È possibile detrarre anche le spese sanitarie sostenute per il familiare a carico, ricordiamo che un familiare è considerato a carico se possiede un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Sulle spese mediche è possibile portare in detrazione dall'Irpef il 19% del costo detratto la franchigia di 129,11 euro. Quindi, la detrazione spettante è pari al 19% della differenza tra il costo totale della somma spesa e la franchigia di 129,11 euro.

Alcune spese sostenute per le persone con disabilità sono detratte interamente senza franchigia, ad esempio: costo del trasporto in ambulanza del disabile, acquisto di arti artificiali, ecc.

Sono detraibili anche le spese mediche sostenute all'estero con lo stesso trattamento previsto per le spese sostenute in Italia. L'unica differenza è che devono essere corredate da una documentazione in lingua italiana, dove non possibile è necessaria la traduzione.

Inoltre, chiarisce che per i documenti redatti in una lingua diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo, è richiesta una traduzione giurata.

Le spese per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef del 19%, al netto della franchigia di 129,11 euro, sono quelle relative a:

- prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle di medicina omeopatica)
- acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco o con ricetta medica
- acquisto di alimenti a fini medici speciali, con esclusione di quelli destinati ai lattanti
- prestazioni specialistiche
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie
- prestazioni chirurgiche
- ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici
- trapianto di organi
- cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno)
- acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie).
- Inoltre, sono detraibili, nella stessa misura del 19%, le seguenti spese di assistenza specifica:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera)
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
- Spese mediche generiche. Sono considerate spese mediche generiche quelle sostenute per le prestazioni rese da un medico "generico" o da un medico specializzato in una branca diversa da quella cui si riferisce la prestazione.
- spese relative al rilascio di certificati medici per usi sportivi, per la patente, eccetera.
- spese relative ad acquisto farmaci, specialità medicinali, medicinali omeopatici, ad eccezione dei "parafarmaci" (per esempio, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate), anche se acquistati in farmacia o assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica.
- Spese mediche specialistiche ossia quelle rese da un medico specializzato in una particolare branca della medicina, psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale
- ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco (parere Ministero della Salute del 20 ottobre 2016). Non sono detraibili le spese per prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.
- Spese per acquisto di dispositivi medici quali apparecchi di protesi dentaria, di protesi oculistica, di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili, occhiali da vista (con esclusione delle spese sostenute per l'impiego nella montatura di metalli preziosi, quali oro, argento e platino) e lenti a contatto (comprese le spese per l'acquisto del liquido, indispensabile per il loro utilizzo), apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, eccetera), comprese le batterie di alimentazione, arti artificiali e apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura), apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, eccetera, appositamente prescritti per la correzione o la cura di malattie o di malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, eccetera.
- gli apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, eccetera).

---

### Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF

OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo. Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale. Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare  
Per tutte le informazioni scrivere a: [assistenzafiscale@siulp.it](mailto:assistenzafiscale@siulp.it)

## L'autovelox deve essere posizionato lungo il senso di marcia indicato nel decreto prefettizio

Sarà da considerarsi affetto da "illegittimità derivata" il verbale di contestazione di eccesso di velocità se l'accertamento è stato effettuato tramite un autovelox posizionato lungo il senso di marcia opposto rispetto a quello indicato nel decreto prefettizio.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 12309/2019 pronunciandosi sul ricorso di un Comune.

Per quel che concerne la questione di fatto, il Giudice di Pace, evocato da un automobilista, aveva accertato l'illegittima apposizione dell'autovelox sul lato destro della carreggiata, anziché sul lato sinistro, come autorizzato dal decreto prefettizio.

Infatti, seppur il prefetto non sia tenuto a indicare necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione, qualora il decreto lo specifichi, il rilevamento sarà legittimo solo se riferito all'autovelox come posizionato in conformità.

Di conseguenza, accogliendo l'opposizione del multato, aveva annullato il verbale di contravvenzione elevato a suo carico per violazione dell'art. 142 del Codice della Strada. Una decisione confermata anche in sede di gravame e impugnata poi dal Comune in Cassazione.

L'amministrazione Comunale ha interposto appello lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 4 del d.l. n. 121/2002, convertito nella legge n. 168/2002 e dell'art. 2 del D.M. 15 agosto 2007, anche in relazione al d.lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Secondo la prospettazione della difesa del Comune ricorrente, alla luce del combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, si sarebbe dovuto ritenere legittimo l'accertamento eseguito mediante l'utilizzazione dell'autovelox posizionato sul lato opposto rispetto a quello per il quale ne era stata autorizzata l'installazione con il decreto prefettizio.

La questione è pervenuta, infine, alla cognizione della Corte di Cassazione.

Richiamando un recente provvedimento (Cass. n. 23726/2018) i Giudici della Suprema Corte di cassazione hanno precisato che, qualora (come nel caso di specie) il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione dell'autovelox lungo un solo senso di marcia e, invece, l'accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, ne consegue che, difettando a monte l'adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all'art. 142 c.d.s. debba ritenersi affetto da "illegittimità derivata". Inoltre, chiarisce la Cassazione, non possono assumere rilevanza, al riguardo, eventuali note chiarificatrici successivamente approntate dalla competente P.A., a fronte di una precisa indicazione sulle modalità e sul punto di installazione dell'autovelox rinvenibile direttamente nel decreto autorizzativo.

Questo principio, si legge nel provvedimento, si ricava da quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 10206/2013): è pur vero che, in tema di violazioni del Codice della strada, il più volte richiamato art. 4 del d.l. 121/2002 (convertito, con modificazioni, nella legge 168/2002) conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità, precisandosi che detta norma non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione.

Tuttavia, argomentando a contrario, si desume che se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento a un determinato senso di marcia (come accaduto nel caso in esame), il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all'autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico, ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo. In conclusione il ricorso va respinto.



## Pensioni on-line

### Servizio di consulenza on-line per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it)

## Fruizione permessi studio per sostenere l'esame finale di un master post universitario

Un nostro affezionatissimo lettore ci chiede informazioni in ordine ai benefici relativi al diritto allo studio, con riferimento al caso in cui si debba sostenere l'esame finale di un master post universitario di II Livello presso una università telematica.

In particolare, chiede se sia consentito fruire delle 150 ore in unica soluzione per la preparazione della tesi finale, al predetto master.

Per quel che concerne la possibilità di fruire dei permessi in forma cumulativa per sostenere la tesi finale di un "Master", con la ministeriale 333-A/9807.F.10/1443-2012 del 2 marzo 2012 il Dipartimento ha espresso il proprio contrario avviso muovendo da una interpretazione strettamente letterale della disposizione che prevede la concessione dei permessi studio per "la redazione della tesi di laurea" e ritenendo che per "laurea" debba intendersi, in senso stretto, quella universitaria.

Per quel che concerne la possibilità di fruire delle quattro giornate precedenti per sostenere la tesi finale di un "Master", con la ministeriale 333-A/9807.F.10/1443-2012 del 2 marzo 2012 il Dipartimento ha espresso il proprio favorevole avviso, ritenendo che detta prova rientri nell'ambito della categoria degli esami post universitari.

Occorrerà ovviamente produrre, successivamente, documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto sostenimento della prova.

Le nuove norme contrattuali, come già anticipato, integrano, ampliandone i contenuti, la precedente disciplina di cui all'art. 78 DPR nr. 782/1985 la quale, per le parti non modificate, continua quindi a trovare applicazione. In particolare, occorre ricordare che per i giorni necessari al sostenimento della prova d'esame sarà utilizzabile il congedo straordinario per esami.

Come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 78 del DPR nr.782/1985, l'interessato è tenuto a dimostrare, con idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio.



**tratto da:** [Siulp Collegamento Flash numero 22/2019 del 31 Maggio 2019](#)

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati